

**Cosa dice la legge**

**Così deputati e senatori riescono a duplicarsi lo stipendio**

**Vitalizio**

**Dopo 30 mesi**

■ Un deputato o un senatore ha diritto a un vitalizio, che matura dopo almeno 30 mesi, cioè 2 anni 6 mesi e 1 giorno, trascorsi sugli scranni di Montecitorio o di palazzo Madama. In precedenza, per godere dell'assegno a vita, sarebbe bastato un solo giorno di permanenza in carica. Fino al '96 un onorevole poteva ricevere il vitalizio al compimento dei 50 anni. Ma, dal '97, l'età pensionabile è stata elevata a 65 anni (o a 60 anni per chi sia stato più di 5 anni in carica). E la misura del trattamento varia da un minimo

del 25% dell'indennità parlamentare ad un massimo dell'80% per chi ha svolto le funzioni di deputato per almeno 30 anni.

**Contributi figurativi**

**L'art.31 dello Statuto**

■ Grazie all'art. 31 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) i dipendenti pubblici e privati eletti deputati, senatori, europarlamentari, governatori di Regioni e sindaci di grandi città conservano il posto di lavoro mettendosi in aspettativa, ma hanno anche diritto all'accrédito dei contributi figurativi per la loro futura pensione, rispet-

tivamente, dall'Inpdap, dall'Inps o dall'Inpgi.

Fino al '98 l'intero costo dei contributi era a carico dell'ente previdenziale presso cui era già iscritto il parlamentare. Ma nel '99 la normativa è stata modificata dall'art. 38 della legge n. 488: se il parlamentare vuole incrementare i suoi contributi deve versare di tasca propria la quota di sua competenza (circa il 9%) come lavoratore subordinato. Mentre resta a totale carico del rispettivo ente previdenziale (Inpdap, Inps, Inpgi, ecc.) la pesante quota (variabile dal 22% al 31%), che fino alla sua elezione era di competenza del suo datore di lavoro.

